

Art. 18.

Ove il Governo abbia fondata ragione di ritenere che la diserzione di aste sia dovuta ad intese od accordi di qualsiasi specie fra i concorrenti può, in danno di coloro che a questi accordi abbiano preso parte, annullare con decreto motivato, su conforme parere del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio dei ministri, le aggiudicazioni avvenute.

In tal caso si potrà procedere a nuove aste mutando, ove occorra, la composizione dei gruppi.

(E' approvato).

Art. 19.

Agli assuntori delle linee comprese nei gruppi 2, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'allegato B spetta, per tutta la durata del contratto, la sovvenzione stabilita dal detto allegato, diminuita dagli eventuali ribassi risultanti dalle aste.

Le sovvenzioni per le linee commerciali comprese nei gruppi 1, 4, 6, 7, 10, 11 e 12 dell'allegato B, depurate dei ribassi di asta, saranno diminuite del 30 per cento quando sia trascorsa metà della durata del contratto, e del 50 per cento dopo trascorsi tre quarti della durata del contratto stesso.

Tuttavia l'assuntore potrà, con preavviso di due anni anteriore alla scadenza del termine della metà e rispettivamente dei tre quarti della durata del contratto, domandarne la risoluzione.

L'onorevole Carnazza e parecchi altri deputati propongono di sopprimere, nel secondo comma, la parola *commerciali*: ma questa soppressione non è accettata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Non si può accettare la soppressione della parola *commerciali*, perchè ha riscontro in alcune disposizioni del capitolato. Però, siccome nella discussione della legge la numerazione delle linee è stata variata, il testo dell'articolo dev'essere diverso ed ho trasmesso alla Presidenza il testo emendato.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora l'articolo direbbe invece così:

« Agli assuntori delle linee comprese nei gruppi 2, 3 e 5, delle linee 28 del gruppo sesto, 33 e 36 del gruppo settimo e di quelle dei gruppi 8, 9, 10-bis 13, 14, 15, 16 e 17 dell'allegato B spetta, per tutta la durata del

contratto, la sovvenzione stabilita dal detto allegato, diminuita degli eventuali ribassi risultanti dalle aste.

« Le sovvenzioni per le linee commerciali comprese nei gruppi 1 e 4, per le linee 25, 26 e 27 del gruppo sesto, per le linee 29, 30, 31, 32, 34 e 35, del gruppo settimo, e per quelle dei gruppi 10, 11 e 12 dell'allegato B, ecc. » il resto come è stampato.

La Commissione è d'accordo?

CHIMIRRI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Carnazza, che aveva proposto di sopprimere nel secondo comma di questo articolo la parola « commerciali » non è presente. Quindi metto a partito questo articolo 19 nella forma emendata che ho testè letta.

(E' approvato).

Art. 20.

Entro un mese dalla data di promulgazione della presente legge sarà riordinato l'ispettorato dei servizi marittimi, che rimarrà come ufficio speciale all'immediata dipendenza del ministro delle poste e dei telegrafi.

Il ruolo organico dell'ispettorato sarà il seguente e sarà attuato gradatamente secondo le esigenze del servizio:

Grado	Numero	Stipendi	Spesa
Ispettore generale . . .	1	8,000	8,000
Ispettore superiore . . .	1	6,000	5,000
Ispettori	3	5,000	15,000
Ispettori	2	4,000	8,000
Ispettori	3	3,000	9,000
Vicispettori	3	2,500	7,500
Vicispettori	3	2,000	6,000

Al personale indicato nella precedente tabella, ferme restando le disposizioni delle leggi generali, saranno dati gli aumenti quadriennali nei limiti e con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Saranno inoltre assegnati all'ispettorato un ragioniere, un archivista, gli ufficiali d'ordine ed il personale di servizio strettamente necessari. Il regolamento determinerà il numero, gli stipendi e gli aumenti quadriennali di questo personale.

Il ministro delle poste e dei telegrafi provvederà, col solo criterio del merito,